

**Consiglio di Stato - Sez. V; Sent. n. 1260 del 04.03.2010***omissis***FATTO**

I.1. Con la deliberazione n. 4011 dell'11 novembre 2003 il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale Napoli 4, in attuazione della delibera della giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001, dando atto della complessa attività istruttoria svolta, individuò i tetti di spesa per la branca specialistica della fisiokinesiterapia relativamente agli anni 2001 e 2002, che il Centro Villa delle G. avrebbe dovuto rispettare. Successivamente con nota prot. n. 69 dell'8 gennaio 2004 lo stesso direttore generale informò il predetto Centro dell'avvenuto superamento del tetto di spesa per l'anno 2002 per le prestazioni di fisiokinesiterapia, chiedendogli anche la restituzione della somma di € 108.600, 20.

I.2. Il Centro Villa delle G. con ricorso giurisdizionale notificato il 15 gennaio 2004 chiese al Tribunale amministrativo regionale per la Campania l'annullamento di tali provvedimenti, deducendone l'illegittimità alla stregua di quindici motivi (rubricati rispettivamente: 1) violazione della sentenza del TAR Campania n. 7846/2992; 2) violazione e falsa applicazione della delibera G.R.C. n. 6216/2001 – eccesso di potere – assoluta erroneità – travisamento – ingiustizia manifesta – illogicità; 3) violazione art. 3 l. 241/90 – assoluto difetto di motivazione; 4) violazione art. 7 l. 241/90; 5) violazione e falsa applicazione della G.R.C. 6216/2001 – violazione D. Lvo 502/92 art. 8 quater e quinquies – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere - illogicità; 6) violazione art. 14 l. 502/92 – violazione e falsa applicazione art. 32 co. 8 l. 449/97 – violazione art. 3 Cost. – violazione del principio di libera scelta – sviamento di potere – illegittimità derivata; 7) violazione e falsa applicazione D.L. 247/2000 conv. In l. 405/2001 – violazione art. 14 l. 502/92 – violazione l. 16.11.2001 n. 495 – violazione art. 11 delle preleggi – violazione legge n. 549/88 – l. 662/96 e l. 449/97 – eccesso di potere – assoluta erroneità – inapplicabilità delle disposizioni per l'anno 2001 – illegittimità derivata; 8) violazione art. 3 l. 241/90 – assoluto difetto di motivazione sulla scelta dell'applicazione dei tetti di spesa – falsa applicazione art. 28 l. 448/98 – art. 30 l. 488/ – art. 83 l. 388/2000 – art. 1 D.L. 347/2001 conv. dalla legge l. 405/2001 – violazione artt. 85 – 87 – 88 l. 388/2000 e degli artt. 2 – 3 – 4 D.L. 347/2001 – violazione del giusto procedimento – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – carenza assoluta di istruttoria – violazione art. 13 D. lgs. 502/92 – illegittimità derivata; 9) violazione e falsa applicazione art. 13 D. Lgs. 502/92 – Difetto di motivazione sotto altro profilo – violazione l. 241/90 – illegittimità derivata; 10) eccesso di potere – illogicità – arbitrarietà – carente istruttoria – assoluto difetto di motivazione – sviamento – illegittimità derivata; 11) violazione e falsa applicazione D. Lgs. 502/92 – violazione e falsa applicazione artt. 3, 32 e 47 della Costituzione – Inapplicabilità art. 8 quinquies D. Lgs. 503/92 – illegittimità derivata; 12) incompetenza – illegittimità derivata; 13) disparità di trattamento – violazione art. 3 e 41 Cost.; 14) violazione del principio di negoziazione – violazione art. 7 l. 241/90; 15) violazione artt. 1175, 1375 e 2041 c.c.).

Con atto notificato il 19 marzo 2004 il Centro ricorrente censurò il diniego espresso con la nota prot. 840 del 20 febbraio 2004, di liquidare una quota delle prestazioni di fisiokinesiterapia erogate fatturate dall'aprile 2003 per l'avvenuto superamento del tetto di spesa di cui alla delibera n. 4001 dell'11 novembre 2003, nonché quanto esposto con la nota prot. 865 del 25 febbraio 2004, spiegando motivi aggiunti incentrati sulla "illegittimità derivata – violazione della sentenza TAR Campania n. 7846/2002" e chiedendo anche il pagamento di tutte le prestazioni erogate eventualmente anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..



I.3. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I, con la sentenza n. 13719 del 16 novembre 2007, nella resistenza della Regione Campania e dell'Azienda sanitaria locale NA 4, preso atto dell'intervenuto annullamento giurisdizionale della delibera della giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001, in ragione della sua asserita automatica efficacia caducante rispetto alla impugnata delibera aziendale n. 4011 dell'11 novembre 2003, annullò, quest'ultima compensando fra le parti le spese di giudizio (fermo restando il rimborso del contributo unificato come per legge), senza esaminare tutti gli altri motivi di censura.

I.4. Con atto di appello notificato tra il 10 e l'11 aprile 2008 la Regione Campania ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l'erroneità alla stregua di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente, il primo, "Error in iudicando – Error in procedendo (violazione del giudicato; art. 8 sexies D. Lgs. 502/1992 come modificato dal D. Lgs. n. 229/99)" ed il secondo "Error in iudicando – Error in procedendo (ulteriore violazione del giudicato, dell'art. 8 sexies D. Lgs. 502/1992 come modificato dal D. Lgs. n. 229/99)", sostenendo la erronea interpretazione del giudicato formatosi in relazione all'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001 che, essendo limitato alla mancata introduzione di effettive misure di contenimento della spesa sanitaria pubblica, all'erronea previsione del meccanismo di regressione tariffaria, nonché alla retroattività dei tetti di spesa per il solo anno 2001, non poteva esplicitare alcun effetto diretto, immediato e caducante sugli atti impugnati, tanto più che le sentenze di parziale annullamento erano intervenute a notevole distanza di tempo rispetto al 2001.

Si è costituito in giudizio il Centro Villa delle G. che ha dedotto l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

I.5. Con ordinanza n. 3801 del 15 luglio 2008 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza, in quanto <<...può rilevarsi nella sentenza appellata una valutazione non convincente della precedente giurisprudenza nella legittimità della determinazione regionale n. 6216 del 2001>>.

I.6. La parte appellata ha illustrato con apposita memoria le proprie tesi difensive, richiamando altresì i motivi sollevati in primo grado e non esaminati in quanto assorbiti.

All'udienza pubblica del 12 maggio 2009 la causa è passata in decisione.

## **DIRITTO**

II.1. In via preliminare occorre esaminare la eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla Regione Campania, sollevata dalla parte appellata sul presupposto che l'amministrazione regionale sarebbe in realtà priva di legittimazione e carente di qualsiasi interesse a sostenere la legittimità dei provvedimenti emanati dall'Azienda Sanitaria Locale NA 4, dotata di propria autonomia, funzionale, contabile e gestionale.

La tesi, ancorché suggestiva, non merita accoglimento.

E' sufficiente rilevare che le aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all'amministrazione regionale, hanno la natura di enti strumentali di quest'ultima (C.d.S., sez. V, 10 luglio 2008, n. 3428; 30 agosto 2006, n. 5071), essendo ad esse affidate in concreto il compito di perseguire nel campo dell'assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall'ente regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa regione messi a disposizione.

Posto che la determinazione dei tetti di spesa sanitaria è attività di esclusiva competenza regionale, finalizzata non solo alla razionalizzazione dell'efficacia del sistema sanitario regionale, ma anche alla valutazione dell'efficacia delle prestazioni erogate agli assistiti nel rispetto del principio della assoluta parità di scelta tra strutture pubbliche e private, non può pertanto ragionevolmente negarsi la legittimazione e l'interesse della Regione Campania ad impugnare la sentenza di cui si discute.



Questa infatti ha annullato la delibera con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 4 ha fissato i tetti di spesa per gli anni 2001 e 2002, dando attuazione alla delibera della giunta regionale n. 6261 del 23 novembre 2001 (con cui a sua volta sono stati fissati i principi ed i criteri direttivi per i tetti di spesa): ciò in ragione della stessa natura della delibera regionale di fissazione dei tetti di spesa e dei gravi effetti sulla finanza regionale e sull'intero sistema sanitario regionale che potrebbero derivare da tale annullamento.

II.2. Nel merito l'appello è fondato nei limiti e nei sensi appresso indicati.

II.2.1. Deve innanzitutto premettersi, in punto di fatto, che la Giunta regionale della Campania con delibera n. 6216 del 23 novembre 2001 ha determinato il piano annuale dei volumi delle prestazioni in regime di accreditamento provvisorio e correlati limiti di spesa sostenibili in ragione d'anno per il 2001 e 2002.

Detta delibera si fonda, per un verso, sull'introduzione del federalismo fiscale e del patto di stabilità, che vincola la regione al ricorso alla leva tributaria regionale per finanziare l'eventuale disavanzo, e, per altro verso, sul forte incremento dei volumi e dei relativi costi delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate. Tale incremento era stato accompagnato da una sensibile diminuzione, al contrario, delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche: si giustifica così la scelta regionale di fissare un tetto complessivo di spesa di 2753,487 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per le prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa, integrativa ed ospedaliera fornite per conto e nell'ambito del Servizio sanitario regionale da parte dei soggetti privati provvisoriamente accreditati; peraltro tale tetto complessivo deriva dalla media dei volumi di attività erogati dal settore privato negli anni 1999 e 2000, integrata da una quota fittizia pari a 171,176 miliardi di lire, con un decremento rispetto al 2000 pari al 10,05%, ripartito nei diversi settori dell'assistenza specialistica (-6%), riabilitativa (-11%), integrativa (-40,8%) e ospedaliera (-3,5%).

La delibera della Giunta regionale ha demandato poi ai direttori generali delle AA.SS.LL. il compito di individuare - nell'ambito del limite massimo complessivo di spesa sostenibile per ciascuna ASL, derivante dall'abbattimento del 10,05% della spesa storica 2000 e in base al fabbisogno di prestazioni sanitarie del territorio di competenza, in linea con gli obiettivi programmatici loro affidati dalla giunta regionale - le tipologie e i volumi di prestazioni sanitarie erogabili dalle strutture e dai soggetti privati provvisoriamente accreditati. Tale individuazione sarebbe stata determinata mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 8-quinquies del novellato d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1991, n. 421) nell'ambito di tetti economici e volumi di attività per singola specialità e/o disciplina o funzione da calcolare, nei confini della riduzione complessiva prevista, abbattendo lo storico prodotto nell'anno 2000 in modo proporzionale alla percentuale di incremento di fatturato registrato tra l'anno 1999 e 2000. I direttori generali hanno avuto inoltre il compito di assegnare a ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato, nell'ambito della mission e del case mix individuati (in relazione alle risorse umane e tecnologiche possedute e alla complessità organizzativa di ciascun centro), il volume annuale massimo delle prestazioni erogabili, definendo con lo stesso, sulla base dei volumi concordati con le associazioni di categoria, le regressioni tariffarie e le modalità dei compensi per i volumi eventualmente eccedenti quelli concordati.

Sono state inoltre previste misure di controllo (verifica dell'andamento, per ogni soggetto erogatore, dell'attività, su confronto di medie trimestrali) e sanzionatorie (applicazione di regressioni percentuali tariffarie ulteriori rispetto a quelle concordate su base annua in caso di accertato superamento del tetto stabilito in sede di monitoraggio trimestrale della spesa; cessazione del



rapporto contrattuale ai fini della remunerazione da parte del Servizio sanitario regionale delle eventuali prestazioni erogate, in caso di superamento del tetto di spesa assegnato negli accordi contrattuali).

Con riferimento alle strutture pubbliche, che avevano fatto registrare un decremento delle prestazioni erogate, la Regione Campania si è proposta l'obiettivo di provocare un contestuale aumento della produttività dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie e ospedaliere al fine di mantenere i livelli assistenziali erogati, agendo anche sul controllo delle prestazioni inappropriate ed adottando a tale scopo specifiche misure, quali <<ottimizzare e razionalizzare le risorse nel senso o di aumento produttivo o di una riconversione o accentramento di funzioni>>, mediante assegnazione di obiettivi di produttività a ogni soggetto erogatore pubblico (in termini di fatturato, 60% delle risorse assegnate per il 2001, 80% per il 2002 e 100% per il 2003), con la previsione che <<in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi>> i direttori generali avrebbero dovuto provvedere <<alla rideterminazione delle risorse, sulla base della effettiva produttività realizzata, procedendo al concentramento e all'unificazione di funzioni e a riallocare le risorse eccedenti a funzioni carenti>>.

II.2.2. Nelle more del giudizio di primo grado la ricordata delibera della giunta regionale è stata parzialmente annullata con statuizione passata in giudicato; il giudicato si è formato su due sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania nn. 7845 del 2002 e 427 del 2003 parzialmente riformate da questa sezione rispettivamente con le decisioni nn. 2296 e 2309 del 22 aprile 2004.

Giova precisare che l'effetto cassatorio e conformativo del giudicato è stato espressamente limitato (sia in primo che secondo grado) dall'accoglimento esclusivo dei profili relativi: a) alla mancata considerazione degli incrementi di spesa per i centri privati; b) alla mancata introduzione di effettive misure di contenimento della spesa sanitaria relativa alle strutture pubbliche; c) alla contraddittorietà ed oscurità del meccanismo di regressione tariffaria; d) alla illegittima introduzione dei tetti di spesa per l'anno 2001, essendo interamente decorso il relativo esercizio annuale finanziario.

II.2.3. Con riguardo ai rapporti tra la ricordata delibera della giunta regionale e quella dell'Azienda Sanitaria Locale NA 4, configurati dai primi giudici in termini di stretta presupposizione – consequenzialità (tanto che la asserita totale illegittimità della prima ha comportato la automatica caducazione della seconda), occorre rilevare che nell'ambito del rapporto di presupposizione corrente fra atti inseriti all'interno di un più ampio contesto procedimentale occorre distinguere fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante: nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto determina l'automatico travolgimento dell'atto consequenziale, senza bisogno che quest'ultimo sia stato autonomamente impugnato e siano state vagliate positivamente le censure proposte; nel caso di illegittimità ad effetto viziante l'atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all'annullamento dell'atto presupposto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 27 ottobre 1970 n. 4; cfr. anche ex plurimis C.d.S., sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6289; 28 marzo 2008, n. 1331).

Non è pertanto necessario impugnare l'atto finale, allorché sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti esista un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti; per contro, quando l'atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne



costituisca conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale.

Deve inoltre escludersi il fenomeno della caducazione automatica tra due atti adottati da amministrazioni diverse (C.d.S., sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774), così come la possibilità che gli effetti del giudicato incidano su soggetti che non abbiano partecipato al relativo giudizio perché formalmente non potevano assumere la veste di parte necessaria.

II. 2.4. Applicando tali principi al caso di specie, la sezione rileva innanzitutto che la delibera della Giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001 ha individuato obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed ha fissato criteri generali per il loro conseguimento, lasciando tuttavia indiscutibilmente adeguati margini di manovra alle singole Aziende sanitarie, così che essa deve essere configurata come un atto generale di indirizzo, non idoneo di per sé a trasformare in mera attività vincolata di pura esecuzione quella successiva posta in essere dalle aziende sanitarie locali, cui spetta invece una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti (C.d.S., A.P., 2 maggio 2006, n. 8); inoltre, né il Centro Villa delle G. , né l'Azienda Sanitaria Locale NA 4 risultano aver preso parte ai giudizi conclusi dalle su menzionate decisioni di questa sezione del 2004, sicché ad entrambe non possono comunque opporsi gli effetti dell'annullamento della delibera della Giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001 in violazione della regola fondamentale sancita dall'art. 2909 c.c. ed in considerazione del fatto che l'appellata, a suo tempo, non ne ha promosso l'impugnativa (C.d.S., sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3907); infine, il giudicato di annullamento della più volte citata delibera della giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001 ha sicuramente travolto i tetti di spesa fissati per l'anno 2001, ma non anche quelli per l'anno 2002, avendo lasciato intatta la struttura portante della delibera.

In sostanza è stata riconosciuta la legittimità della delibera della Giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001 sotto il profilo della competenza della giunta regionale; della ragionevolezza dell'intervento calmieratore regionale, avuto riguardo al dato patologico dell'incremento della spesa sanitaria imputabile alle strutture private accreditate; del rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legislazione di settore; del peso attribuito allo strumento concertativo; dell'atteggiamento non particolarmente collaborativo delle strutture private;

Di conseguenza deve ritenersi che l'annullamento parziale della ricordata delibera regionale, nei soli limiti dianzi precisati, non ha esentato le Aziende sanitarie locali dal conseguimento degli obiettivi in essa individuati e non ha inciso sull'entità massima della spesa imputabile al Fondo sanitario regionale e sui tetti di spesa per ciascuna Azienda sanitaria campana per l'anno 2002; d'altra parte, la posizione soggettiva delle strutture private, che fronteggia il potere autoritativo, regionale e aziendale, di programmazione e controllo della spesa sanitaria nonché di determinazione discrezionale dei corrispettivi delle prestazioni rese in regime di accreditamento anche provvisorio, ha la consistenza di interesse legittimo (da ultimo Cass., Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29536; C.d.S., A.P., 2 maggio 2006, n. 8).

II. 2.5. Alla stregua delle osservazioni svolte l'appello della Regione Campania deve essere accolto in parte, nel senso che i tetti di spesa previsti dai provvedimenti impugnati devono ritenersi legittimi per l'anno 2002, mentre per quanto riguarda l'anno 2001 deve confermarsi la sentenza di annullamento impugnata.

II. 2.6. Il parziale accoglimento dell'appello impone alla Sezione di procedere all'esame degli altri motivi spiegati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non esaminati dai primi giudici, in quanto assorbiti, ma espressamente riproposti, sia pur in maniera decisamente generica, dalla parte appellata nella ultima memoria.



Al riguardo deve innanzitutto precisarsi che tutti i motivi articolati, sia nella parte in cui sono (timidamente) rivolti avverso la ricordata delibera della giunta regionale n. 6261 del 23 novembre 2001, sia nella parte in cui deducono la illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto derivati dal ricordato provvedimento della giunta regionale, sono infondati alla luce dei principi in diritto elaborati dalla Sezione sui medesimi punti controversi (ex plurimis le decisioni nn. 4076 del 25 agosto 2008 e 1987 del 5 maggio 2008), cui si rinvia a mente dell'art. 9, della legge del 21 luglio 2000, n. 205.

Quanto agli altri motivi di doglianza (incentrati sulla violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il difetto di istruttoria, l'eccesso di potere per illogicità, travisamento, disparità di trattamento, violazione del principio di negoziazione e del giusto procedimento), essi sono tutti infondati.

E' sufficiente rilevare che dalla mera lettura della impugnata delibera n. 4011 dell'11 novembre 2003 emerge inconfutabilmente l'espletamento di una adeguata istruttoria, atteso che non solo sono state convocate le associazioni di categorie maggiormente rappresentative strutture private, per quanto lo stesso tetto di spesa è stato fissato per singola specialità, disciplina o funzione, nell'ambito della riduzione complessiva della spesa prevista, abbattendo lo storico prodotto nell'anno 2000 in modo proporzionale alla percentuale di incremento di fatturato registrato tra l'anno 1999 ed il 2000 (e ciò in puntuale attuazione di quanto previsto dal punto 4 della delibera della giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001)

Non sussiste quindi né il dedotto difetto di istruttoria, né quello di motivazione, emergendo in modo sufficientemente chiaro e ragionevole le ragioni della scelta; quanto in particolare al dedotto profilo di violazione del giusto procedimento e del principio di negoziazione è opportuno rilevare innanzitutto che le organizzazioni di categoria hanno svolto un ruolo attivo partecipando al tavolo tecnico specificamente dedicato; che parte appellata non ha neppure dimostrato quale specifico contributo ulteriore avrebbe potuto fornire se preventivamente raggiunta da una comunicazione individuale di avvio del procedimento; infine che i contratti individuali con le singole strutture private devono essere conclusi dopo l'individuazione dei tetti di spesa e non prima, non potendosi concepire che la concreta individuazione di questi ultimi sia rimessa alla volontà degli istituti privati.

III. In conclusione l'appello proposto dalla Regione Campania deve essere accolto in parte, secondo quanto precisato in motivazione.

Può tuttavia disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, stante l'esito della controversia.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, n. 13719 del 16 novembre 2007, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso proposto in primo grado dal Centro Villa delle G. ed annulla in parte gli atti impugnati, limitatamente alla fissazione dei tetti di spesa per l'anno 2001.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Raffaele IANNOTTA - Presidente  
Vito POLI - Consigliere



S.I.Ve.M.P

Consiglio di Stato sentenza n.1260/2010

---

Carlo	SALTELLI	- Consigliere,est.
Gabriele	CARLOTTI	- Consigliere
Eugenio	MELE	- Consigliere

ESTENSORE	IL PRESIDENTE
F.to Carlo Saltelli	F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 04/03/10

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Serrao